Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma - Lunedì 23 gennaio** | **Numero 18**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

Ieri mattina 22 gennaio, alle ore 6, dopo breve malattia, ha cessato di vivere il Sommo Pontefice Benedetto XV (Giacomo Della Chiesa).

Il Governo ha dato precise disposizioni perchè, a norma degli articoli 6 e 7 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sia garantita la completa libertà del Governo provvisorio della Chiesa e delle Deliberazioni del Sacro Collegio.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2010 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai ricevitori postali, telegrafici, fonotelegrafici e telefonici sono corrisposte, a titolo di anticipazione sulla retribuzione che in virtù dell'articolo 10 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100 dovrà essere loro liquidata pel triennio 1° luglio 1920 - 30 giugno 1923, le seguenti assegnazioni:

a) ai ricevitori postali, telegrafici e fonotelegrafici:

1° una assegnazione del 10 0[0 sulla retribuzione dovuta in base all'articolo 1 della legge 30 settembre 1920, n. 1364; l'assegnazione predetta non potrà superare il massimo di lire 150 mensili;

2° una assegnazione di lire 30, 25 e 20 mensili rispettivamente per ciascun supplente che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 settembre 1920, n. 1364, goda dell'indennità mensile di lire 120, 90 e 60 lire; tale quota sarà dovuta direttamente ai supplenti medesimi e l'effettuato pagamento dovrà essere dimostrato dal ricevitore con quietanza dei supplenti da inviarsi alle Direzioni provinciali allegate al rendiconto mensile;

b) ai ricevitori telefonici un'assegnazione del 10 0[0 sulla somma loro dovuta in base al R. decreto 17 aprile 1910, n. 246, al decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1404, e all'art. 7 del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379.

Art. 2.

Le assegnazioni concesse in anticipazione di retribuzione dall'articolo precedente decorreranno dal 1° luglio 1921, e dovranno essere scomputate all'atto della liquidazione della retribuzione pel triennio in corso.

Art. 3.

Le indennità concesse agli agenti rurali a della posta con decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233, 9 giugno 1918, n. 833 e 14 settembre 1918, n. 1314 e dagli articoli 6 e 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1364, sono dovute per tutti i servizi rurali postal i, che sono stati istituiti fino alla data del presente decreto-legge.

Art. 4.

La retribuzione dei servizi rurali, quale risulta dal totale degli assegni oggi corrisposti (decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233, 9 giugno 1918, n. 833, 14 settembre 1918, n. 1314, e legge 30 settembre 1920, n. 1364), è aumentata del dieci per cento dal 1° luglio 1921 e fino al 30 giugno 1923 con un minimo di lire 180 ed un massimo di lire 360 all'anno.

Art. 5.

Sul capitolo 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-922 e sul corrispondente capitolo dello esercizio 1922-1923, sarà portato un aumento di lire 800.000 pei miglioramenti da assegnarsi ai procaccia a piedi, con decorrenza dal 1° luglio 1921 e successivamente.

Art. 6.

Lo stanziamento dei fondi occorrenti pei provvedimenti di cui agli articoli precedenti, verrà eseguito con decreto del ministro del tesoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1952 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1910, n. 361, relativa al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana;

Visto il R. decreto 18 agosto 1911, n. 1115, col quale furono stabilite le norme per regolare la emissione delle obbligazioni, di cui agli articoli 26 e 27 della legge sopracitata, da parte della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia;

Considerata la opportunità di modificare parzialmente le norme predette;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le obbligazioni che può emettere la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia fruttano un interesse non maggiore del 5,50 0[0 al netto da ogni imposta presente e futura, pagabile il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno.

Art. 2.

Le obbligazioni saranno emesse in una o più serie, secondo i piani di ammortizzazione da approvarsi preventivamente dai ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro.

Art. 3.

Il valore nominale di ciascuna obbligazione è di lire mille. Si potranno emettere obbligazioni unitarie ed anche titoli di cinque obbligazioni. In quest'ultimo

caso, per ogni emissione, il numero delle obbligazioni dovrà essere proporzionalmente ripartito in obbligazioni unitarie od in titoli quintupli.

Art. 4.

Le obbligazioni sono nominative. Esse sono trasferibili in conformità degli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, per la esecuzione delle leggi sul credito fondiario.

Art. 5.

Il modello delle obbligazioni deve essere approvato dai ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro.

Possono rilasciarsi certificati provvisori da essere sostituiti da titoli definitivi, quando all'atto dell'emissione non siano pronti i titoli da emettere.

Art. 6.

Le obbligazioni ed i certificati provvisori sono firmati da un consigliere di amministrazione e dal direttore della Banca autonoma di credito minerario nonchè da un funzionario del Ministero dell'industria e commercio all'uopo delegato.

Le matrici di tutti i titoli debbono essere altresì firmate dal ragioniere della Banca.

Art. 7.

Le obbligazioni già preparate per l'emissione ed i titoli di scorta saranno custoditi presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa per la Banca autonoma di credito minerario.

Oltre al registro di cui all'art. 26 del regolamento, approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, dovrà istituirsi un apposito libro per tenere in evidenza il movimento delle obbligazioni.

Art. 8.

Ciascuna serie di obbligazioni deve essere rimborsata entro il termine massimo di 25 anni dalla rispettiva emissione, mediante sorteggi annuali, in conformità del piano di ammortamento, preparato dal Consiglio di amministrazione della Banca e approvato dai ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro.

Il piano di ammortamento deve essere stampato a tergo di ciascuna obbligazione.

La Banca può essere autorizzata a rimborsare anticipatamente le proprie obbligazioni, osservando le norme e le condizioni che saranno all'uopo determinate dal ministro per l'industria e il commercio, di concerto col ministro per il tesoro, non prima però che siano decorsi otto anni dalla data di emissione di ciascuna serie.

Art. 9.

Il sorteggio ha luogo nel 1° giorno non festivo del mese di novembre. Esso si effettua pubblicamente in presenza del presidente della Banca o di un consigliere di amministrazione appositamente designato, del direttore della Banca stessa e del delegato governativo.

Art. 10.

Un mese prima del sorteggio l'Amministrazione della Banca deve denunciare al Ministero dell'industria e commercio il numero delle obbligazioni unitarie e dei titoli quintupli da sorteggiare distintamente per serie, a seconda della rispettiva tabella di ammortamento approvata.

Art. 11.

Le obbligazioni sorteggiate sono rimborsate in numerario alla pari a partire dal 1° gennaio successivo, e da quel giorno cessano di produrre ulteriore interesse.

Art. 12.

Le obbligazioni estratte presentate per il rimborso debbono conservare attaccate le cedole successive alla scadenza in cui le obbligazioni stesse diventano rimborsabili. L'ammontare delle cedole mancanti viene detratto dalla somma che deve essere rimborsata, fermo per la Banca l'obbligo di pagare le cedole stesse a mano a mano che vengono presentate per la riscossione.

Art. 13.

Il collocamento delle obbligazioni può essere fatto sia mediante trattative dirette con altri Istituti di credito, e, con privati, sia col mezzo di pubblica sottoscrizione. In quest'ultimo caso debbono osservarsi, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 172 e seguenti del codice di commercio.

Il prezzo minimo delle obbligazioni da collocarsi deve essere sempre deliberato dal Consiglio di amministrazione della Banca autonoma di credito minerario e deve essere approvato dai ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro.

Art. 14.

Per tutto ciò che riguarda le obbligazioni da annullare e da abbruciare nonchè i casi di perdita, distruzione o furto, e per tutto ciò che non sia disciplinato dal presente regolamento, si osserveranno, in quanto sia possibile le norme di cui al regolamento approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, per la esecuzione delle leggi sul credito fondiario.

Art. 15.

I versamenti rateali da parte del tesoro dello Stato dei due milioni costituenti l'aumento del capitale della Banca autonoma di credito minerario saranno effettuati in base a verbali di accertamento del collocamento delle obbligazioni della Banca stessa.

I verbali saranno firmati dal funzionario all'uopo delegato dal Ministero dell'industria e commercio o dall'ispettore del tesoro accreditato presso il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

Art. 16.

E' abrogato il R. decreto 18 agosto 1911, n. 1115, contenente le norme per la emissione delle obbligazioni della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2003 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Veduto il R. D. 24 gennaio 1921, n. 8;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 737;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 737, circa la vendita o l'invio all'estero di titoli di Stato e di titoli emessi da Enti pubblici e Società nazionali, che siano pagabili all'estero in oro o in valuta estera, alla pari con valuta italiana o ad un cambio fisso; nonchè quello di mandare ad incassare all'estero cedole dei detti titoli, maturande o maturate, è esteso alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

Art. 2.

Le vendite e le spedizioni all'estero, contrarie alle disposizioni del presente decreto sono soggette ad una multa estensibile sino al doppio della somma che forma oggetto delle operazioni stesse.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nelle singole Colonie alla data della sua pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2004 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere all'ulteriore assegnazione di una parte del fondo autorizzato alla lettera *p*) dell'art. 13 della legge sopracitata;

Sentito il Comitato interministeriale di cui all'art. 10 della legge stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In conto del fondo di L. 100.000.000, autorizzato con la lettera *p*) dell'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sono assegnate le seguenti somme:

Per lavori di riparazione di strade nazionali, resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (legge 7 luglio 1901, n. 341 e seguenti), L. 3,000,000.

Sussidi per opere stradali provinciali, comunali e consortili, danneggiate dalle frane e dalle corrosioni dei fiumi e torrenti (legge 22 dicembre 1910, n. 919, e successive), L. 3,000,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 9 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1522, che stabilisce la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio;

Attesochè per l'attuazione della citata disposizione è necessario istituire nuovi fogli di carta filigranata e nuove marche da bollo a tassa graduale;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato decretiamo;

Art. 1.

In corrispondenza alla graduazione della tassa di bollo stabilita dall'art. 1 del R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1522, sono istituiti nuovi fogli di carta filigranata per cambiali col bollo a tassa graduale di L. 1,20, 1,40, 1,60, 1,80, 30, 50, oltre l'addizionale. I detti fogli porte anno impresso alla destra nel bollo circolare la indicazione della tassa graduale di bollo e sotto l'impronta del detto bollo la leggenda: « Cent. 10 in più per la quietanza ».

Art. 2.

Nella dimensione, nella filigrana, nei distintivi del bollo, nel fregio di contorno e nel colore della stampa, la nuova carta per cambiali sarà uguale a quella ora in corso.

La somma e la scadenza delle cambiali, per le quali può usarsi ciascun foglio ed il prezzo complessivo di questo, saranno indicati nel margine del foglio.

Art. 3.

Sono pure istituite nuove marche provvisorie a tassa graduale per cambiali da lire 1, 2, 3, 5, 6 e 7 oltre la addizionale.

Le dette marche avranno rispettivamente la forma ed i distintivi delle attuali marche a tassa graduale da L. 1,60, 2,40, 3,20, 5,60, 6,40 e 7,20, salvo la diversa indicazione della tassa sovra impressa in nero in tutte lettere.

Art. 4.

La vendita dei nuovi fogli di carta filigranata e delle nuove marche provvisorie per cambiali avrà principio, a misura che gli uffici del registro ne saranno provvisti.

Intanto continueranno a vendersi dai detti Uffici del registro i fogli bollati ora esistenti integrando la maggiore tassa dovuta in corrispondenza all'art. 1 del R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1522, mediante applicazione di marche complementari a tassa graduale o fissa fino a raggiungere l'importo dovuto per tassa graduale, tassa fissa di quietanza ed addizionale.

In complesso non potranno applicarsi più di quattro marche per ciascuna cambiale od effetto di commercio ed il loro annullamento potrà farsi o dall'ufficio del registro o dallo stesso emittente o traente della cambiale, quanto ai foglietti acquistati anteriormente al 1° febbraio 1922, mediante marche a tassa graduale od a tassa fissa da annullarsi dal traente od emittente con la scritturazione del luogo, della data e della firma, in modo che su ciascuna marca si trovi almeno una parte della data ed una parte della firma.

La data di annullamento deve sempre coincidere con quella della emissione della cambiale ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 7 settembre 1908, n. 557.

Art. 5.

Le formule per cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio in carta non filigranata, già bollate allo straordinario e non ancora usate al 31 gennaio 1922, potranno essere adoperate anche in seguito, purchè la tassa dovuta sulla cambiale, commisurata a norma dell'art. 1 del citato R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1522, non ecceda l'importo della tassa già scontata per le stesse formule o ne sia completato l'importo nella forma prescritta con il precedente art. 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 novembre 1921 sul decreto che sospende dalla carica il sindaco di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna.

SIRE!

Il sindaco di Castiglione dei Pepoli signor Girotti Mariano, sin dai primi atti della sua gestione informò la sua azione ad aperto spirito rivoluzionario facendo accanita propaganda contro i poteri dello Stato ed eccitando la massa operaia con permanente pericolo per l'ordine pubblico.

I locali del Comune egli adibì a sede delle organizzazioni politiche e fece rimuovere dalla sala consigliare i ritratti dei Sovrani sostituendo ad essi l'emblema dei Soviety.

Il suo abituale contegno di eccitatore e provocatore di disordini tanto più deplorevole per la carica di sindaco, non si smentì in un grave conflitto avvenuto la sera del 10 agosto u. s. tra le fazioni locali, al quale conflitto agli prese viva parte, tanto che fu arrestato ed è attualmente detenuto.

E poichè per tali circostanze si è determinata nel Comune una vivissima eccitazione, e l'ulteriore permanenza nella carica del predetto sindaco sarebbe causa di continui perturbamenti nell'ordine pubblico, si rende indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 ottobre c. a., provvedere alla rimozione dalla carica stessa del predetto signor Girotti Mariano, con la conseguente dichiarazione di ineleggibilità per tre anni.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il sindaco di Castiglione de' Pepoli, Girotti Mariano, abusando della sua carica di sindaco per ragione di parte ha determinato in quel Comune una situazione pericolosissima nei riguardi dell'ordine pubblico e che, avendo perfino partecipato ad un conflitto armato fu tratto recentemente in arresto;

Vista la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Udito anche il parere del Consiglio di Stato in adunanza del 5 ottobre u. s.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sindaco suddetto Girotti Mariano è rimosso dalla carica ed è dichirato per tre anni ineleggibile alla detta carica di sindaco.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Viste le precedenti notificazioni 4 febbraio, 31 maggio, 1° luglio e 30 settembre 1921;

NOTIFICA:

Le denuncie dei crediti e dei debiti di cittadini italiani verso cittadini austriaci, da regolarsi in base all'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria, possono essere presentate all'Uffio di verifica e compensazione presso il Ministero dell'industria e il commercio fino a tutto il 31 marzo 1922.

Le denuncie devono essere fatte con le modalità specificate nella notificazione ministeriale 4 febbraio 1921.

Per i crediti il denunciante avrà cura di dichiarare se desidera provvedere direttamente al ricupero del suo avere, tostochè andranno in vigore gli accordi stipulati col Governo austriaco, secondo quanto è previsto dall'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1915.

Roma, 10 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.
Arma di fanteria.
Colonnelli.

Con R. decreto del 28 aprile 1921:

De Martino cav. Gennaro, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 29 aprile 1921, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

Saliva cav. Secondo, colonnello, collocato a riposo per anzianità

Con R. decreto dell'8 luglio 1920:

Tenenti colonnelli.

Gastaldi cav. Claudio, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 9 luglio 1920, ed inscritto nella riserva.

Tirelli cav. Italo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 9 luglio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 2 giugno 1921:

Matteis Michele, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 3 giugno 1921, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

Veneri cav. Camillo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 27 giugno 1921, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'8 luglio 1920:

Maggiori.

De Marco cav. Federico, maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 9 luglio 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'8 luglio 1920:
Arma di cavalleria.

Tenenti colonnelli.

Capra cav. Arturo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 9 luglio 1920 ed inscritto nella riserva

Con R. decreto del 7 marzo 1920:
Arma di artiglieria.

Colonnelli.

Armellini cav. Arturo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dall'8 marzo 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'8 luglio 1920:

Silva cav. Augusto, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 9 luglio 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'8 luglio 1920:
Personale permanente dei distretti.

Tenenti colonnelli.

Bassi cav. Giuseppe, tenente colonello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 9 luglio 1920 ed inscritto nella riserva.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Con R. decreto dell'8 luglio 1920:

Tenenti colonnelli.

Tarantini cav. Filippo, tenente colonnello veterinario, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 9 luglio 1920 ed inscrito nella riserva.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette

Con R. decreto del 19 settembre 1921:

Oliva Cesare, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa per altri tre mesi dal 1° luglio 1921.

Con R. decreto del 24 settembre 1921:

Langiu Sebastiano, agente delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa per altri

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 21)

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito ıbblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla conna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 0|0	196373	160 —	Ricciardi Ferruccio fu *Matteo*, minore, sotto la patria potestà della madre Previti Teresa fu Ferruccio, ved. Ricciardi, dom. a Portici (Napoli)	Ricciardi Ferruccio fu *Ernesto*, minore, ecc., come contro.
3,50 » »	659410 664461 675418	14 — 28 — 59 50	Paolazzo *Celso*, Giuseppina, Maria e Beatrice fu Giacomo, minori, i primi tre sotto la tutela di Albarello Giovanni, e l'ultima sotto la patria potestà della madre Manera Lucia, ved. Paolazzo, domiciliati a Bossolasco (Cuneo)	Paolazzo *Carlo-Celso*, *maggiorenne*, Giuseppina, *Maggiorina-Maria* e Beatrice fu Giacomo, minori, ecc., come contro.
» » »	675286 678487 683648	70 — 17 50 3 50	Paolazzo *Celso*, maggiorenne, Paolazzo Giuseppina e *Maria*, minori, sotto la tutela di Albarello Giovanni fu Giuseppe; Paolazzo Beatrice, minore, sotto la patria potestà della madre Manera Lucia, ved. Paolazzo, tutti e quattro eredi indivisi del padre Giacomo	Paolazzo *Carlo-Celso*, maggiorenne, Giuseppina, *Maggiorina-Maria* e Beatrice, minori, ecc., come contro.
» »	773873 785878	35 — 70 —	Paolazzo *Celso*, Giuseppina, moglie di Adriano Giovanni, Maria, minore, ecc., come sopra; Beatrice, minore, ecc., come sopra	Paolazzo *Carlo-Celso*, Giuseppina, moglie di Adriano Giovanni, *Maggiorina-Maria*, minore, ecc., Beatrice, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 0|0	214299	1000 —	Apostolo *Maria* fu Carlo, moglie di Raspino Ottavio, dom. in Aosta (Torino)	Apostolo *Marta* fu Carlo, ecc., come contro.
3,50 0|0	204989	45 50	Pappani *Eleuterio* fu Antonio, dom. in Troia. Vincolata	Pappani *Luciano detto Eleuterio*, ecc.
»	350887	42 —	Locatelli *Emilio* fu Pietro, dom. a Milano; con usufrutto a *Carati* Virginia fu Giuseppe, ved. Locatelli, dom. a Milano	Locatelli *Matteo Emilio* fu Pietro, dom. a Milano; con usufrutto a *Caratti* Virginia fu Giuseppe, ecc., come contro.
»	103864	2240 —	*Defferari Luigia* fu Francesco, moglie di *Nicolò* Magioncalda, dom. a Genova. Vincolata	*De Ferrari Antonia-Angela-Luigia detta Luisa* fu Francesco, *ved.* di Magioncalda *Nicola*, dom. a Genova. Vincolata.
50 0|0 lista	1651 1652	700 — 700 —	De Ferrari *Luisa* fu Francesco, ved. di Magioncalda Nicola, dom. a Genova	De Ferrari *Antonia-Angela-Luigia detta Luisa* fu Francesco, ved. di Magioncalda Nicola, dom. a Genova.
0|0	056083	102 —	Beneficio parrocchiale di *Casa Basciana*, frazione del comune di Bagni di Lucca	Beneficio parrocchiale di *Brandeglio*, frazione del comune di Bagni di Lucca (Lucca).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si fida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non ino state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 dicembre 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 23.

1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato ché le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	41878	52 50	Pasquini Maria fu Francesco, *maritata Iacopovich.*	Pasquini Maria fu Francesco, *nubile.*
Cons. 5 0[0	185946	300 —	Pisciotta *Vito* di *Antonio*, dom. a Partanna (Trapani).	Pisciotta *Vita* di *Antonino, moglie di Randazzo Giuseppe*, dom. come contro.
»	163263	1.500 —	Kolbaner Nello fu Erminio, domiciliato a Pisa.	Kolbaner Nello fu Erminio, *minore, sotto la tutela di Giuseppe Ardino Serra*, domiciliato a Pisa.
3,50 0[0	353308	234 50	Carpignano Remigio, Ettore, *Benedetta*, Angiolina, Maria, Pierina, Esterina e Luigia fu Domenico, eredi indivisi di Carpignano Remigio, il primo maggiorenne e gli altri minorenni, sotto la patria potestà della madre Grea Dimma fu Pietro, ved. di Carpignano Domenico, domiciliato a Soglio (Alessandria), con vincolo di usufrutto.	Carpignano Remigio, Ettore, *Adalisa-Matilde-Benedetta*, Angiolina, ecc., come contro.
P. N. 4,50 0[0	1665	22 50	Majo Maria di Gaetano, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli.	Majo Maria di Gaetano, *nubile*, domiciliata a Napoli.
3,50 0[0	463775	17 50	Burrascano Giuseppe di Vito, domiciliato a Castroreale (Messina).	Burrascano Giuseppe di Vito, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliato come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 gennaio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 21 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	186 69	Dinari	—
Londra	96 86	Corone jugoslave	—
Svizzera	445 97	Belgio	180 —
Spagna	343 —	Olanda	8 45
Berlino	11 39	Pesos oro	17 75
Vienna	—	Pesos carta	7 80
Praga	39 —	New York	23 04

Oro . . . . . . 444 56.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 82	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 94	—

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaro.

Con decreto del ministro del tesoro, in data 15 gennaio 1922 il sig. Grassi dott. Pietro Vittorio, notaio residente ed esercente in Pavia, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.